



S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A.

PROCEDURA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL LIQUIDO MELMOSO DISOLEATO, CLASSIFICABILE COME RIFIUTO SPECIALE PERICOLOSO CER 19.08.10* AI SENSI DELL'ART. 184 DEL DECRETO LEGISLATIVO N°152/2006 E.S.M.I. PRODOTTO PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI NAPOLI EST.

CIG 8185278117

CUP B62I01000050002

Gara n. G00149

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

ART. 1. PREMESSE	3
ART. 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
2.1 DOCUMENTI DI GARA	4
2.2 CHIARIMENTI.....	5
2.3 COMUNICAZIONI.....	5
ART. 3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	5
ART. 4. DURATA DELL'APPALTO	7
ART. 5. REQUISITI GENERALI	7
ART. 6. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	7
ART. 7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	17
ART. 8. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – AMMINISTRATIVA	18
ART. 9. CONTENUTO DELLA BUSTA "B"- OFFERTA ECONOMICA.....	8
ART. 10.CAUZIONE PROVVISORIA.....	9
ART. 11 PROCEDURA DI GARA. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	21
ART. 12 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA, AGGIUDICAZIONE.....	21
ART. 13 SOPRALLUOGO.....	11
ART. 14 SOCCORSO ISTRUTTORIO	12
ART. 15.ACCESO AGLI ATTI.....	13

ART. 1. PREMESSE

1. Con decreto n. 414 del 1° luglio 2016, il Direttore Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema di Regione Campania, ha disposto il trasferimento della gestione dell'impianto di depurazione di Napoli Est alla SMA Campania, società in house providing dell'Amministrazione regionale, secondo quanto previsto dall'art. 5, primo comma, del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Regione Campania, ritenuto concluso a far data dal 1° luglio 2016 il rapporto, in qualsiasi forma intrattenuto tra il consorzio FU.G.I.S.T. e Regione Campania per la gestione dell'impianto di depurazione di Napoli Est ed ha affidato a far data dal 1° luglio 2016 il servizio di gestione dell'impianto di depurazione di Napoli Est in favore alla società SMA Campania SpA, organismo in house di Regione Campania, secondo quanto previsto dall'art. 5, primo comma, del D.Lgs. n. 50/2016;
3. Con Verbale del 8 luglio 2016, sottoscritto dal Consorzio FU.G.I.S.T., la Termomeccanica Ecologia SpA, la Regione Campania e la SMA Campania si è provveduto al passaggio di consegne dell'impianto in capo alla SMA Campania SpA;
4. Con deliberazione n.11 del 07 luglio 2016, l'Amministratore Unica di SMA Campania ha disposto, tra le altre cose, che il Responsabile dell'impianto di depurazione provvedesse agli atti necessari al subentro di SMA Campania nei rapporti in essere con i fornitori abituali al fine di garantire la regolare prosecuzione del servizio pubblico nelle more dell'adozione dei necessari provvedimenti;
5. In data 10 marzo 2017 prot.2208 è stata sottoscritta, con l'Ente Regionale un'apposita Convezione (Capitolato) che disciplina l'affidamento relativo al servizio di gestione integrale (tecnica, manutentiva ed operativa) dell'impianto di depurazione di Napoli EST e rete di collettori con durata fissata in massimo 36 mesi a decorrere dal 08/07/2016 ed eventualmente prorogabile;
6. Con nota prot. 2019.0428117 del 05.07.2019 acquisita al protocollo SMA Campania n°6808/2019 del 05.07.2019, la Giunta Regionale della Campania "Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazione Autorizzazione Ambientali" a firma de Direttore Generale Avv. Anna Martinoli, comunicava l'intervenuta proroga delle funzioni gestorie in regime di house providing in capo a SMA Campania S.p.A. dell'impianto di depurazione di Napoli EST, rispetto al quale tuttavia permangono-con ricadute per tutti gli affidamenti in corso-ragioni di tutela in merito al pur sempre possibile recesso unilaterale ad opera del Socio Unico che si traducano nella persistenza delle clausole di salvaguardia in ordine alla risoluzione anticipata delle commesse in essere;
7. In data 10.12.2019 è stata sottoscritta, con la Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, la convezione per la gestione tecnica operativa e la manutenzione dell'impianto di depurazione di Napoli est, acquisita al protocollo aziendale con n°11699/2019 del 11.12.2019.

8. SMA Campania deve procedere all'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del liquido melmoso disoleato, classificabile come rifiuto speciale pericolosi ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., prodotto dal suindicato impianto.
9. Con determina nr.581/2020 del 23.01.20 l'Amministratore Unico Ing. Giuseppe Esposito ed il Dirigente Dott. Cosimo Silvestro, ha individuato la procedura aperta ai sensi dell'art.60 con l'offerta a massimo ribasso ai sensi dell'art.95 comma 4 D.Lgs. 50/2016, decretando come RUP il P.I. Luigi Riccardi.

La procedura di gara è espletata, ai sensi dell'art. 60 del Codice, attraverso il Portale della SMA Campania S.p.A. (in seguito: SMA Campania), raggiungibile al link <https://www.garesmacampania.it/N/G00149> e secondo i requisiti previsti all'allegato XI del Codice; pertanto, sono ammesse esclusivamente le offerte presentate attraverso la piattaforma.

La registrazione dell'operatore economico al Portale SMA Campania è condizione necessaria ai fini della presentazione dell'offerta telematica.

Al fine della registrazione al Portale e del corretto utilizzo della piattaforma, gli operatori economici prendono visione della "[Guida alla registrazione degli operatori economici al Portale](#)" e della "[Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#)", disponibili nella Sezione "Istruzioni e Manuali" del Portale.

Nel corso della procedura di registrazione, l'operatore economico accetta espressamente le "[Regole di utilizzo della piattaforma telematica di SMA Campania](#)".

Gli operatori economici possono richiedere assistenza tecnica in fase di registrazione e/o di presentazione dell'offerta telematica, attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione "Assistenza tecnica".

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 D.lgs.50/2016 e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

IL CIG E' IL SEGUENTE: 8185278117,

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il P.I. Luigi Riccardi.

ART. 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

- 1. *Disciplinare di gara***
- 2. *Bando di gara***
- 3. *Capitolato speciale***
- 4. *D.G.U.E.;***
- 5. *Patto di integrità***
- 6. *Modello "A" - Istanza di partecipazione***
- 7. *Modello "B" - Attestato di sopralluogo***

8. *Modello “C” – Dichiarazione impresa ausiliaria*

9. *Modello “D” – Dichiarazione adesione protocollo di legalità*

10. *Modello “E” Dichiarazione familiari conviventi maggiorenni*

La documentazione di gara è costituita esclusivamente dal presente disciplinare.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://www.garesmacampania.it/N/G00149>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti formulati esclusivamente attraverso il Portale della SMA CAMPANIA SpA, entro e non oltre il giorno **28.02.2020**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

L'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso secondo le modalità specificate nella “Guida alla registrazione degli operatori economici al Portale”, individua la presente procedura attraverso la voce “Bandi di gara”, nell'Area personale. Nella sezione “Comunicazioni riservate al concorrente”, l'operatore economico, attraverso la funzione “Invia una nuova comunicazione” inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e, invia la comunicazione. Al fine della corretta trasmissione del suddetto quesito, l'operatore economico prende visione del paragrafo IV della “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”. Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite non oltre il **04.03.2020**, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://www.garesmacampania.it/N/G00149>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e pervenuti tramite pec.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante portale con l'ausilio di notifiche di email/pec rese all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 3. OGGETTO DELL'APPALTO

n.	Oggetto dell'appalto	CPV Principale	P (Principale) S Secondaria)
1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL LIQUIDO MELMOSO DISOLEATO, CLASSIFICABILE COME RIFIUTO SPECIALE PERICOLOSO CER 19.08.10* AI SENSI DELL'ART. 184 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 152/2006 E S.M.I. PRODOTTO PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI NAPOLI EST.	90510000-5 Trattamento e smaltimento dei rifiuti.	P

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto è costituito da un unico lotto.

n.	Descrizione dei servizi	CIG	Importo complessivo
	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL LIQUIDO MELMOSO DISOLEATO, CLASSIFICABILE COME RIFIUTO SPECIALE PERICOLOSO CER 19.08.10* AI SENSI DELL'ART. 184 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 152/2006 E S.M.I. PRODOTTO PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI NAPOLI EST.	8185278117	€ 837.144,00

Tabella n. 2 Descrizione del lotto

L'appalto è finanziato con Fondi Regionali come da CUP

L'importo dell'appalto è stimato in complessivi € 837.144,00 oltre IVA, di cui € 812.029,68 per servizi ed € 25.114,32 per oneri di sicurezza, quest'ultimi non soggetti a ribasso d'asta.

2. L'importo complessivo è determinato dall'applicazione dell'importo unitario stimato in € 99,00 (euro centodieci/00) per le tonnellate presunte di rifiuti da smaltire nel periodo di affidamento, che come stabilito dall'art. 4 del Capitolato risulta a sua volta articolato nelle seguenti voci di costo:

Voce di costo	Importo unitario	Soggetto a ribasso
A. Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento/trattamento (compreso ogni onere e magistero atto a fornire il servizio a perfetta regola d'arte)	€ 84,78	SI

B. Oneri per la manodopera (inclusi tutti i contributi e gli oneri imposti dalle leggi e dai regolamenti relativi alle assicurazioni e provvidenze per i dipendenti)	€ 11,25	SI
C. Oneri per la sicurezza	€ 2,97	NO
Importo unitario complessivo	€ 99,00	

Importo a Base di gara	
Importo complessivo a base di gara soggetto a ribasso	€ 812.029,68
Costi previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.114,32
Importo totale a base di gara	€ 837.144,00

Tabella n. 3 Importo a base di gara

ART. 4. DURATA DELL'APPALTO

La durata del servizio è stabilita in 28 (ventotto) mesi dalla data di consegna, fatta salva la risoluzione anticipata dell'affidamento nel caso di subentro, prima della scadenza dell'appalto, nella gestione dell'impianto di altri soggetti, anche privati, dietro autorizzazione della Regione Campania, proprietaria dell'impianto, senza alcun onere per la Stazione Appaltante (oltre ovviamente a quanto spetta all'Aggiudicatario per le prestazioni eseguite). In tal evenienza, la Stazione Appaltante trasmette apposita comunicazione all'Appaltatore con congruo preavviso.

ART. 5. REQUISITI GENERALI

5.1 SOGGETTI AMMESSI

1. Ai sensi dell'art. 45 del Codice, sono ammessi alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p) del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, con i limiti e le modalità di cui agli artt. 45, 47, 48 e 49 del Codice, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati al successivo paragrafo - incluse le autorizzazioni *ex lege* per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti oggetto di appalto -, sotto forma di imprese singole o imprese riunite o consorziate già costituite oppure che intendano riunirsi o consorziarsi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 e s.m.i.-

2. Ai sensi dell'art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui ai DD.MM. MEF del 4.5.1999 e del 21.11.2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del successivo D.M. 14.12.2010. La Stazione Appaltante effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d'ufficio attraverso la consultazione del sito

internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list in possesso dell'autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima.

3. I consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, nonché i consorzi stabili, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) rispettivamente del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma (individuale o associata), alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, applicandosi l'art. 353 del codice penale.

È consentito, nelle ipotesi di modifiche soggettive previste dal successivo comma 7 ovvero per fatti o atti sopravvenuti, ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, designare ai fini dell'esecuzione del contratto, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

4. I consorzi stabili, di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del Codice, devono essere formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

5. I raggruppamenti temporanei di concorrenti, di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del Codice, prima della presentazione dell'offerta, devono aver conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario; il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Stazione Appaltante.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La Stazione Appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

In caso di raggruppamento verticale, il mandatario deve eseguire le prestazioni di servizi indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; in caso di raggruppamento orizzontale, gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.

6. I raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del Codice, devono specificare nell'offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o riuniti.

E' fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata così come è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in diversi soggetti

pluricostituiti, pena, in ogni caso, l'esclusione dell'impresa e del/i Concorrente/i in forma associata al quale l'impresa stessa partecipa.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. E' vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.

7. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, ad eccezione dei seguenti casi e fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 5 del Codice:

- i. Fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario/capofila ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia: la Stazione Appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione Appaltante deve recedere dal contratto.
- ii. Fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia: il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.
- iii. Recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire, sempre che tale modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Le previsioni di cui sopra trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara.

8. Le disposizioni previste dall'art. 48 del Codice per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari si applicano, in quanto compatibili, alle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice.

9. Sono ammesse alla gara le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice e in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi seguenti, comprovabili secondo i criteri di analogia prescritti dall'art. 83 del Codice.

10. Non è ammessa la partecipazione di operatori economici, anche in forma di raggruppamento, che abbiano rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. o qualsiasi relazione anche di fatto con altre imprese che partecipino singolarmente o quali componenti di altri raggruppamenti, tranne che non si dimostri che le offerte presentate non sono imputabili ad un unico centro decisionale; si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'art. 80, comma 5, lett. m) del Codice.

11. In caso di concorrenti a struttura plurisoggettiva, anche se non ancora costituiti, le eventuali comunicazioni recapitate alla capogruppo/mandataria si intendono validamente rese a tutti gli altri operatori economici riuniti o che si intendono riunire.

5.2 MOTIVI DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Presenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice, dal Capitolato, dal Bando, dal presente Disciplinare e dalla normativa in materia di appalti di servizi e forniture, con esclusione dei casi espressamente previsti dall'art. 80, comma 11 del Codice.

2. Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. n. 306/1992, convertito con modificazioni dalla L. 356/1992, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

3. Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive da rendersi nel documento di gara unico europeo (DGUE) e negli altri moduli allegati al Bando, con esclusione delle carenze afferenti l'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. La stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate e/o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

5.3 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, avente come oggetto sociale attività analoghe e/o ricomprese a quelle oggetto dell'affidamento.

2. Le imprese aventi sede in altri Paesi dell'Unione Europea devono dichiarare e dimostrare l'iscrizione nel registro commerciale dello Stato di residenza secondo quanto disposto dall'art. 83, comma 3 del Codice, e possono esercitare l'attività oggetto della presente gara se a ciò autorizzate in base alle norme del Paese di appartenenza.

5.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

1. Importo del fatturato globale d'impresa conseguito negli ultimi tre esercizi disponibili (2017-2018-2019) in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, al netto dell'IVA, almeno pari al doppio dell'importo posto a base di gara.

2. Importo del fatturato specifico del Concorrente nel settore oggetto della gara negli ultimi tre esercizi disponibili (2017-2018-2019) in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, al netto dell'IVA, almeno pari all'importo posto a base di gara.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui ai commi successivi sono dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e comprovati con idonei mezzi di prova disciplinati dall'art. 86 e dall'Allegato XVII del Codice. L'aggiudicatario e i soggetti sottoposti alle verifiche, anche a campione, disposte dalla Stazione Appaltante sono tenuti ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese. Gli importi devono essere dichiarati in euro; gli importi contenuti nei documenti prodotti ed espressi in altra valuta devono essere convertiti al cambio ufficiale risultante alla data di pubblicazione del Bando.

5.5 CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

1. Ai sensi dell'Allegato XVII del Codice, i concorrenti devono dichiarare, di aver eseguito nel triennio antecedente (2017,2018,2019) dalla data di pubblicazione del Bando almeno due servizi analoghi per un volume totale di materiale trasportato e/o smaltito non inferiore al 50% dei quantitativi presunti oggetto di appalto, indicando i rispettivi importi, date, oggetto del servizio, quantitativi di rifiuti trasportati e/o smaltiti/trattati e relativi codici CER nonché i relativi destinatari, pubblici o privati.

2. Disponibilità di almeno DUE impianti di smaltimento autorizzato **D9** ai sensi dell'Allegato B del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per operazioni di trattamento fisico-chimico di rifiuti con codice CER 19.08.10* che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti da D1 a D12 elencati nel medesimo Allegato, per una potenzialità ricettiva mensile minima complessiva pari al doppio della quantità media mensile presunta a base di gara.

3. Iscrizione all'**Albo nazionale gestore ambientali** istituito dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, nella **categoria 5** - raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi - per **classe almeno E**, adeguata in funzione delle tonnellate annue presunte di rifiuti da gestire.

Nel caso in cui il Concorrente non possieda tale iscrizione e non concorra in associazione con soggetti che la possiedono, deve essere manifestato obbligatoriamente, a pena di esclusione, l'intenzione a procedere al subappalto in favore di soggetto che ne sia titolare, nei sensi chiariti dalla Decisione n. 9 del 2/11/2015 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, fermo restando il rispetto del limite massimo del 30% dell'importo complessivo dell'appalto come stabilito dall'art. 105, comma 2 del Codice.

3. Ai sensi dell'Allegato XVII del Codice, i concorrenti devono dichiarare, nella sezione IV del DGUE, di aver eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando almeno due servizi analoghi per un volume totale di materiale trasportato e/o smaltito non inferiore al 50% dei quantitativi presunti oggetto di appalto, indicando i rispettivi importi, date, oggetto del servizio, quantitativi di rifiuti trasportati e/o smaltiti/trattati e relativi codici CER nonché i relativi destinatari, pubblici o privati.

5.6 CERTIFICAZIONE DELLE QUALITÀ

1. Possesso della certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità in conformità alla UNI EN ISO 9001:2008 o successiva rilasciata da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento nello schema specifico, in corso di validità, riconducibile al servizio, ovvero alla parte del servizio in caso di Concorrente pluricostituito, oggetto del presente appalto. Si applica quanto previsto all'art. 87, comma 1 del Codice.

2. Possesso della certificazione, in corso di validità, del proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001:2004 o successiva (nel settore EA/IAF 39) Si applica quanto previsto all'art. 87, comma 2 del Codice.

La certificazione del sistema di gestione ambientale deve avere ad oggetto le seguenti attività:

- ✓ gestione dell'impianto di smaltimento/trattamento di rifiuti speciali pericolosi o attività similare,
- ✓ raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi o attività similare (anche in capo all'eventuale subappaltatore),

rilasciata da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento nello schema specifico.

5.7 AVVALIMENTO

1. Il Concorrente, singolo o pluricostituito, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare alla procedura di gara, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, avvalendosi anche dei requisiti di altro/i soggetto/i, anche partecipante/i al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con tale/i soggetto/i. In tal caso, il Concorrente deve presentare, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 89 del Codice, con la precisazione che il contratto "di avvalimento", da produrre in originale o copia autentica, deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

2. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché per il possesso delle Autorizzazioni nei sensi previsti dal comma 1 dell'art. 7.5 del presente Disciplinare, trattandosi di requisito di capacità tecnico-professionale necessario all'esecuzione del servizio principale di smaltimento/trattamento.
3. Il Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto. A tale fine, si ricorda che l'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa avvalente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
4. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa avvalente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo posto a base di gara. La Stazione Appaltante verifica se l'impresa ausiliaria soddisfa i criteri di selezione previsti, oltre che l'assenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice. In corso di esecuzione dell'appalto la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento, nonché l'effettivo utilizzo di tali risorse nella fase di esecuzione del servizio.
5. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.
6. Non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese.
6. E' ammesso che il Concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito, mentre l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
7. Le eventuali comunicazioni recapitate all'impresa concorrente si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici ausiliari.
8. In relazione a ciascun affidamento la Stazione Appaltante effettua in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'art. 52 e quelle inerenti all'esecuzione delle prestazioni. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità, pena la risoluzione del contratto di appalto.
9. Si specifica che ai sensi dell'art. 47, comma 2 del Codice, così come modificato dal Decreto Correttivo, i consorzi di cui agli artt. 45, comma 1, lett. b) e c), e 46, comma 1, lett. f) del Codice possono utilizzare, mediante

ricorso all'istituto dell'avvalimento, anche i requisiti delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

5.8 POSSESSO DEI REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA

1. In caso di partecipazione di operatori economici in forma associata, i requisiti di partecipazione devono essere così posseduti:

2. Requisiti di ordine generale (assenza cause di esclusione) e requisiti di idoneità professionale, di cui ai precedenti punti 7.2 e 7.3:

- ✓ dal consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti/esecutrici, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice;
- ✓ da ciascun operatore economico delle imprese raggruppate o raggruppande, in caso di RTI (costituito o costituendo) di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del Codice;
- ✓ da ciascun operatore economico delle imprese consorziate o consorziande, in caso di consorzio ordinario (costituito o costituendo) di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice;
- ✓ da ciascun operatore economico delle imprese aggregate aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice;
- ✓ da ciascun operatore economico che costituisce o costituirà il GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del Codice.

3. Requisiti di capacità economico-finanziaria, di cui al precedente punto 7.4:

3.1. Dichiarazione di fatturato globale e di fatturato specifico (art. 83, comma 4 del Codice):

- ✓ dal RTI / consorzio / aggregazione di imprese / GEIE nel suo complesso in caso di partecipazione di concorrenti, rispettivamente, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice. Resta inteso che ciascun impresa componente del RTI / consorzio / aggregazione / GEIE deve rendere la dichiarazione relativa al proprio fatturato (globale e specifico), purché sia garantito di ricoprire l'intero importo;
- ✓ dal consorzio, ovvero, ove indicate, dalle imprese consorziate esecutrici, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice. Resta inteso che ciascun impresa esecutrice deve rendere la dichiarazione relativa al proprio fatturato (globale e specifico), ferme restando le disposizioni di cui all'art. 47, comma 2 del Codice, così come modificate dal Decreto Correttivo .

4. Requisiti di capacità tecniche e professionali, di cui al precedente punto 7.5:

- ✓ relativamente ai requisiti di cui ai punti al punto 7.5., è ammesso il cumulo dei requisiti in capo al soggetto pluricostituito, fermo restando che le attività oggetto di esecuzione possono essere svolte unicamente da imprese in possesso di adeguata autorizzazione e che la mandataria/capogruppo ha l'obbligo di eseguire il servizio principale di smaltimento / trattamento;

- ✓ relativamente ai requisiti di cui ai punti 7.5.2 e 7.5.3, è ammesso il cumulo dei requisiti in capo al soggetto pluricostituito.

5. Certificazione delle qualità, di cui al precedente punto 7.6:

5.1. Certificazione del sistema qualità secondo la ISO 9001:

- ✓ da ciascun operatore economico del RTI / consorzio ordinario / aggregazione di imprese / GEIE costituito o da costituire, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, rispettivamente;
- ✓ dal Consorzio e da ogni impresa indicata quale esecutrice, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice.

5.2. Certificazione del sistema ambientale secondo la ISO 14001:

- ✓ da ogni impresa che eseguirà le seguenti parti del servizio:
 - ☑ gestione del sito di smaltimento/trattamento;
 - ☑ servizio di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, anche in capo all'impresa subappaltatrice ove eventualmente deputata.

5.9 CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI

1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avviene, in attesa dell'adozione del decreto di cui all'art. 81, comma 2 del Codice per la Banca dati degli operatori economici gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti *interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass.*

5.10 SUBAPPALTO

1. *Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del Codice, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, restando fermo il divieto di subappalto per il servizio principale di smaltimento/trattamento dei rifiuti.*

2. Si specifica che per la partecipazione alla gara è onere del Concorrente dichiarare, all'atto dell'offerta, tutte le prestazioni o parti di servizi che intende subappaltare. Prima dell'inizio della prestazione l'Affidatario ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato; è fatto altresì obbligo per l'Affidatario di comunicare tempestivamente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Affidatario almeno 20 (venti) giorni prima dell'effettivo avvio dell'esecuzione delle relative prestazioni deve depositare il contratto, in copia autentica, di subappalto presso la Stazione Appaltante, corredato della dichiarazione propria e di ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Al momento del deposito del contratto di subappalto

L'Aggiudicatario trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente Disciplinare in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo allo stesso dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Rimane inteso che si procede nei confronti del subappaltatore con la verifica puntuale dei requisiti dichiarati, incluse le autorizzazioni necessarie ed indispensabili per le attività subappaltate delle quali lo stesso deve dimostrare il pieno possesso.

L'Affidatario è tenuto a sostituire i subappaltatori per i quali, a seguito di apposita verifica, la Stazione Appaltante abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

3. In sede di offerta il Concorrente deve indicare la terna di subappaltatori nei sensi previsti dall'art. 105 del Codice, trattandosi di appalto sopra soglia comunitaria, oltre che riguardante le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

4. L'Affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

5. L'Affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché più in generale dell'intero art. 105 del Codice, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'art. 48, comma 9 del Codice, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

ART. 6. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla Delibera A.N.AC. n. 377 del 21 dicembre 2016, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'importo di € 80,00 (Euro ottanta/00) e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti (costituiti e costituendi) e di consorzi, il versamento deve essere effettuato dal capogruppo e dal consorzio medesimo.

Le istruzioni operative relative al pagamento sono pubblicate e consultabili sul sito [http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/ Atto?id=421737c10a7780422fd8db09bbd14eb8](http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?id=421737c10a7780422fd8db09bbd14eb8).

In caso di mancata presentazione della ricevuta, l'Amministrazione accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta può essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge 266/2005.

ART. 7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Le offerte telematiche devono essere inviate alla SMA Campania entro e non oltre le ore **12:00 del giorno 18.03.2020**.

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:

- a) accedere al Portale Di SMA Campania <https://www.garesmacampania.it/N/G00149> ;
- b) individuare la procedura di gara, attraverso la voce "Richiesta di offerta" nell'Area personale;
- c) selezionare il tasto "Presenta offerta", posto in fondo alla pagina;
- d) inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step "Inizia compilazione offerta", "Busta amministrativa", "Busta economica", "Riepilogo", "Conferma e invio offerta".

Al fine della corretta presentazione dell'offerta, l'operatore economico prende visione del paragrafo VII della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC.

L'invio dell'offerta telematica entro i termini sopra riportati è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione, salvo i casi di accertati malfunzionamenti della piattaforma.

Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata firmata digitalmente, salvo diversa indicazione da parte dell'amministrazione.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta, fa fede la data e l'ora dell'invio della stessa.

Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata in formato non modificabile (ad esempio file di tipo PDF) e firmata digitalmente, salvo diversa indicazione da parte dell'Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta, fa fede la data e l'ora dell'invio della stessa.

L'accettazione dell'offerta è garantita esclusivamente dall'apposizione della marca temporale da parte del Portale SMA Campania.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la prima seduta pubblica.

Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione non equivale automaticamente all'invio dell'offerta, che si intende perfezionato solo a seguito dell'esplicita selezione da parte dell'operatore economico della voce "Conferma e invia l'offerta". L'operatore economico riceve una e-mail indicante data e ora della presentazione, nonché il numero di protocollo, a notifica dell'avvenuta trasmissione.

Il concorrente può presentare una nuova offerta, sostitutiva a tutti gli effetti della precedente, entro e non oltre il termine sopra indicato. Non è necessario provvedere a comunicare all'Amministrazione il ritiro dell'offerta precedentemente inviata, poiché l'annullamento e la sostituzione dell'offerta sono gestite automaticamente dalla piattaforma. Ulteriori approfondimenti sono riportati nel paragrafo XIV della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

8. L'offerta, compresa tutta la documentazione allegata, deve essere redatta in lingua italiana o, in caso di lingua straniera, corredata da traduzione in lingua italiana asseverata ovvero giurata dinanzi al Cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario (compreso l'ufficio del Giudice di Pace), che per quanto possibile deve risultare anche graficamente simile all'originale. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del Concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

9. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, nel corso della procedura ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

ART. 8. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - AMMINISTRATIVA

La busta "A" Documentazione amministrativa, deve:

1. D.G.U.E.;
2. Patto di integrità

3. Modello “A” - Istanza di partecipazione
4. Modello “B” - Attestato di sopralluogo
5. Modello “C” – Dichiarazione impresa ausiliaria
6. Modello “D” – Dichiarazione adesione protocollo di legalità
7. Modello E Dichiarazione famigliari conviventi maggiorenni
8. Visura Camerale aggiornata
9. PassOE: documento da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa ottenuto dal sistema AVCPass;
10. Cauzione Provvisoria
11. Copia Versamento contributo ANAC
12. Disponibilità impianti

La documentazione deve essere firmata digitalmente

ART. 9. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA

1. La busta “B” – Offerta economica deve contenere, **a pena di esclusione**, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello redatto dalla Stazione appaltante e autocomposto dalla piattaforma di e-procurement contenente i seguenti elementi:
 - a) percentuale del ribasso offerto unico, che viene poi applicato – al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;
 - b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice;
 - c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, determinati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del CCNL di riferimento.
2. Il ribasso deve essere espresso in lettere e in cifre, con un massimo di tre cifre decimali. In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere vale l’indicazione più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. In caso di indicazione di un numero superiore di cifre decimali il valore è arrotondato alla terza cifra decimale, con arrotondamento della terza cifra all’unità superiore se il quarto decimale è pari o superiore a cinque, ovvero all’unità inferiore se il quarto è inferiore a cinque.
3. Sono inammissibili le offerte economiche:
 - A. in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta;
 - B. che contengono condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna, limitazioni di validità o altri elementi in contrasto con le prescrizioni contenute negli atti di gara;

C. che sono indeterminate o condizionate, o impongono restrizioni.

4.L'offerta economica deve essere firmata digitalmente.

ART. 10.CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **2% dell'importo posto a base di gara (€ 18.603,20)**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento in favore SMA CAMPANIA SPA, con indicazione dell'oggetto della gara e del C.I.G.;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito:

SMA CAMPANIA SpA, CENTRO DIREZIONALE ISOLA E/7 – 80143 – NAPOLI

2) Impegno all'emissione della garanzia definitiva ai sensi dell'art.103 D.Lgs.50/2016

ART. 11.PROCEDURA DI GARA. CRITERIO-DI AGGIUDICAZIONE

1. La gara è disciplinata, nell'ordine, dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui al Codice, al Regolamento (per le norme ancora in vigore), all'Invito, al presente Disciplinare, al Capitolato e altri allegati.
2. L'appalto viene espletato mediante procedura di affidamento diretto come definito e disciplinato dall'art. 36 del Codice.
3. La gestione della gara è affidata al RUP, il quale procede a verificare l'ammissibilità dei concorrenti.
4. L'aggiudicazione avviene con il criterio del minor prezzo, secondo le modalità previste dall'art. 95 comma 4 lett. b) del Codice.
5. L'appalto di servizi viene aggiudicato al Concorrente che abbia indicato la maggiore percentuale di ribasso da applicare sul prezzo posto a base di gara.

ART. 12.MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA. AGGIUDICAZIONE

1. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **19.03.2020, alle ore 09:30** presso la sede della Stazione appaltante, sita in Napoli alla Via De Roberto snc, presso l'impianto di Depurazione di Napoli EST vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite il Portale.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite il portale al link <https://www.garesmacampania.it/N/G00149>;

Il concorrente, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, può prendere evidenza delle risultanze dei lavori dell'Amministrazione, attraverso l'Area personale della piattaforma, visualizzando le singole fasi di gara. Per le modalità operative, si fa rinvio al paragrafo XVI della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, ad acquisire i plichi telematici e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità delle offerte;
- b) verificare i ribassi applicati;
- c) affidare il servizio all'offerta più bassa mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del Codice.

ART. 13.SOPRALLUOGO

1. Il sopralluogo sull'impianto di Depurazione di Napoli Est sito in Via De Roberto snc – 80147 Napoli è **obbligatorio**,
2. tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara tenuto conto della peculiarità dei servizi da eseguire.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata tramite il Portale e contenere il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

L'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso, secondo le modalità specificate nella [Guida alla registrazione degli operatori economici al Portale](#), individua la presente procedura attraverso nell'Area personale. Nella relativa sezione "*Comunicazioni riservate al concorrente*", l'operatore economico, attraverso la funzione "Invia una nuova comunicazione", inserisce la richiesta di sopralluogo, acclude gli eventuali allegati e, invia la comunicazione. Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.

Non saranno prese in considerazione le richieste di sopralluogo pervenute con altre modalità (fax o pec)

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni dal lunedì al venerdì compreso nei seguenti orari:

- dal lunedì al giovedì : dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00
- il venerdì : dalle ore 10,00 alle ore 12,00

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore **10,00 fino a 10 giorni precedenti alla data di scadenza di presentazione delle offerte**.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno con due giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo secondo l'allegato MODELLO B .

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di reti di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

ART. 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data

certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente, tramite il Portale della SMA CAMPANIA SpA, un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

L'attivazione del subprocedimento del soccorso istruttorio è notificata, di regola, attraverso il Portale. L'operatore economico, attraverso le "Comunicazione riservate al concorrente", provvede ad integrare quanto richiesto dall'Amministrazione. Per approfondimenti, si rinvia al paragrafo XV della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 15. ACCESSO AGLI ATTI

1. L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati e detenuti nell'ambito della procedura regolamentata dal presente Disciplinare può essere esercitato dal Concorrente secondo quanto previsto dagli artt. 53 del Codice, con istanza trasmessa al RUP.

IL RUP

F.To P.I. Luigi Riccardi

L'Amministratore Unico

F.To Ing. Giuseppe Esposito